

CV262 - LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Provvedimento n. 31661

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 agosto 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte III, Titolo I, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 (di seguito, "previgente Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTE le proprie delibere del 29 ottobre 2024, del 28 gennaio e del 20 maggio 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. La Società Locauto Rent S.p.A. (di seguito anche "Locauto", "Professionista" o "Società"; ¹P.I. 04367650969), opera, tra l'altro, nel settore della prestazione di servizi di autonoleggio a breve termine senza conducente. La Società, secondo il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha realizzato un fatturato pari a 285.390.640 euro e un M.O.L. pari a circa 23,8 milioni di euro.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento e come in seguito modificata dalla Parte, è contenuta nei documenti contrattuali denominati "Condizioni generali di noleggio" e "Condizioni particolari di Noleggio", predisposti unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e pubblicati sul sito *internet* aziendale <https://www.locauto-rent.com/it/>².

3. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 14 giugno 2024³.

A) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE - "Il Cliente si obbliga a: [...] d) in caso di violazione del Codice della Strada o di altra sanzione amministrativa (incluso il mancato pagamento di pedaggi e/o parcheggi) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata al veicolo noleggiato e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi; il Cliente si obbliga inoltre a corrispondere al Locatore: - il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative, il cui importo è indicato nelle Condizioni Particolari di Noleggio; - la penale indicata nelle Condizioni Particolari di Noleggio; tale penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge. Il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative e la penale non sono inclusivi dell'ammontare della sanzione e di ogni eventuale sua maggiorazione applicata dalle amministrazioni competenti».

B) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- **SERVIZI E ACCESSORI** - "Servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative 5,00 € a sanzione";

- **PENALI** - "Penale ex articolo 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione): 15,00 €".

¹ [Locauto Rent S.p.A. è interamente partecipata dalla holding Locauto S.p.A..]

² [Alle pagine https://portale.locauto-rent.com/doc/elefast-condizioni_generali_di_noleggio_elefast.pdf e https://portale.locauto-rent.com/doc/condizioni_particolari.pdf.]

³ [Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).]

4. La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, risulta essere stata introdotta nella documentazione contrattuale il 29 marzo 2024. In data 28 giugno 2024, a seguito di modifica della documentazione contrattuale, la portata delle previsioni è stata limitata ai soli clienti titolari di partita IVA.

5. Da ultimo la clausola è stata nuovamente modificata ed estesa anche ai clienti consumatori. Si riporta di seguito l'attuale formulazione delle previsioni, come verificata dalla Direzione in data 5 giugno 2025⁴. Rileva comunque che la nuova formulazione della clausola non fa venir meno i contenuti di vessatorietà contestati all'atto dell'avvio del presente procedimento.

A1) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE - *"Il Cliente si obbliga a: [...] d) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, dei pedaggi autostradali e degli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il periodo di noleggio e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi, oltre alla penale prevista dalle Condizioni Particolari; tale penale persegue l'obiettivo di disincentivare la commissione di infrazioni e favorire il rispetto delle regole di circolazione stradale e la tutela del veicolo noleggiato, e non sostituisce la sanzione amministrativa, il costo del pedaggio e/o gli oneri di parcheggio che vengono richiesti al Cliente dagli enti impositori; le penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge".*

B1) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- **PENALI** - *"Penale ex articolo 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione). 25,00 €".*

6. Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l'obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche "fee") per la gestione di ciascuna pratica correlata a una sanzione amministrativa relativa a un'infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e aggiuntivo rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

7. Sulla base della documentazione contrattuale estratta dal sito web del Professionista in data 14 giugno 2024⁵, il 23 luglio 2024 è stato avviato il procedimento CV/262, nei confronti della società Locauto Rent S.p.A.⁶.

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata formulata una richiesta di informazioni al Professionista, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del previgente Regolamento vigente *ratione temporis*, al fine di acquisire elementi idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 lettera f), del Codice del consumo. Il Professionista ha riscontrato tale richiesta il 20 settembre 2024⁷.

9. Informata l'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del previgente Regolamento, in data 1° agosto 2024 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del consumo, tramite la pubblicazione per trenta giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Nel corso di tale consultazione pubblica sono pervenuti i contributi di Adiconsum, Codacons e Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio della *Sharing mobility* e dell'Automotive digital)⁸.

10. I rappresentanti della Società sono stati sentiti in audizione il 18 ottobre 2024⁹ e il 31 marzo 2025¹⁰.

11. Il 31 ottobre 2024, Locauto ha depositato una proposta di impegni¹¹, ritirata il 10 gennaio 2025, contestualmente alla presentazione di una nuova versione del formulario¹². In data 19 febbraio 2025, sono state richieste ulteriori

⁴ [Cfr. doc. 24 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 5 giugno 2025 e unita documentazione).]

⁵ [Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione agli atti del 27 giugno 2024 e unita documentazione).]

⁶ [Cfr. doc. 2 dell'indice del fascicolo (prot.72423).]

⁷ [Cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo (prot. 86898).]

⁸ [Cfr. doc. 5 dell'indice del fascicolo (verbale di acquisizione documentazione al fascicolo del 4 settembre 2024).]

⁹ [Cfr. docc. 7 e 11 dell'indice del fascicolo e relativi allegati (prott. 93222 e 99777).]

¹⁰ [Cfr. doc. 20 dell'indice del fascicolo (prot. 25236).]

¹¹ [Cfr. doc. 10 dell'indice del fascicolo (prot. 98326).]

¹² [Cfr. doc. 12 dell'indice del fascicolo (prot. 1640).]

informazioni utili all'accertamento in corso¹³, rese da Locauto con due comunicazioni del 20 e del 28 marzo 2025¹⁴. Ulteriori informazioni richieste in audizione sono state fornite dalla società il 4 aprile 2025¹⁵.

12. Il 20 maggio 2025, l'Autorità ha rigettato gli impegni proposti dal Professionista al quale ne è stata data comunicazione il 22 maggio 2025¹⁶.

13. Il 18 giugno 2025 è stata comunicata alla Società la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti¹⁷ ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio.

14. In data 8 luglio 2025, il Professionista ha trasmesso le proprie controdeduzioni¹⁸.

III.2. Il quadro normativo di riferimento

15. La normativa di riferimento del settore dell'autonoleggio senza conducente è stata sostanzialmente innovata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156¹⁹. In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente procedimento, la citata legge ha modificato l'articolo 196 del Codice della Strada (di seguito anche "CdS") introducendo un'espressa eccezione al "Principio di solidarietà", in particolare prevedendo che nei casi di cui all'articolo 84 CdS - locazione senza conducente - *"il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione"*.

16. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 196 del CdS esclude il generale vincolo di solidarietà tra proprietario della vettura e conducente per le infrazioni alle norme del CdS, nei casi di cui all'articolo 84 CdS (locazione senza conducente). In tale ultima ipotesi, infatti, la novella legislativa individua solo il locatario e l'effettivo conducente come soggetti responsabili in solido al pagamento della sanzione amministrativa. Di conseguenza, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria accertata nel corso del periodo di noleggio, il Professionista-locatore non è più responsabile in solido con il cliente-locatario per il pagamento delle stesse.

17. Alla luce dell'attuale disposizione, quindi, il Professionista, a fronte di multe comminate al locatario del veicolo, rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

III.3. Le evidenze acquisite

18. Dalla documentazione in atti²⁰ sono emerse le seguenti risultanze.

19. Nello specifico caso di infrazioni al CdS, omessi pagamenti di parcheggi e pedaggi, riconducibili a un veicolo oggetto di contratto di noleggio senza conducente, accertate e notificate al professionista-locatore dall'Ente competente, la clausola complessivamente contestata impone al consumatore-locatario il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a seguito del ricevimento del verbale da parte dell'Ente, tramite addebito diretto su carta di credito.

20. Già precedentemente al 29 marzo 2024, risultavano inserite nella documentazione contrattuale clausole di tenore analogo a quelle in questa sede contestate, più volte riformulate nel *wording* e nel *quantum* dell'onere²¹. In data 28 giugno 2024, la clausola contestata nella comunicazione di avvio del procedimento è stata modificata, limitandone l'ambito d'applicazione ai soli clienti titolari di partita IVA²². Da ultimo, quantomeno a partire dal 5 giugno 2025, detta clausola è stata nuovamente modificata e l'applicazione nuovamente estesa anche ai clienti consumatori ed è tuttora vigente e reperibile sul sito *internet* aziendale²³.

21. Nella versione della clausola contestata in avvio, l'importo della *fee* era pari a 20 euro, addebitato da Locauto direttamente sulla carta di credito del cliente, in parte a titolo di penale (15 euro), in parte a titolo di servizio aggiuntivo al cliente per la gestione delle sanzioni amministrative (5 euro più IVA). Nella versione attualmente vigente,

¹³ [Cfr. doc. 14 dell'indice del fascicolo (prot. 12239).]

¹⁴ [Cfr. docc. 18 e 19 dell'indice del fascicolo e relativi allegati (prot. 20618 e 22999).]

¹⁵ [Cfr. doc. 21 dell'indice del fascicolo (prot. 25236).]

¹⁶ [Cfr. doc. 22 dell'indice del fascicolo (prot. 39876).]

¹⁷ [Cfr. doc. 25 dell'indice del fascicolo (prot. 48734).]

¹⁸ [Cfr. doc. 26 dell'indice del fascicolo (prot. 55444).]

¹⁹ [Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (c.d. "D.L. infrastrutture").]

²⁰ [Cfr., in particolare, i seguenti documenti e i relativi allegati: doc. 6 (prot. 86898), doc. 11 (prot. 99777), doc. 18 (prot. 20618), doc. 19 (prot. 22999), doc. 20 (prot. 23480) e doc. 21 (prot. 25236) dell'indice del fascicolo.]

²¹ [Cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo (prot. 86898).]

²² [Cfr. *ibidem*.]

²³ [Alle pagine dedicate alle condizioni di noleggio https://portale.locautoirent.com/doc/elefast-condizioni_generali_di_noleggio_elefast.pdf. e https://portale.locautoirent.com/doc/condizioni_particolari.pdf.]

invece, l'importo netto dell'onere è pari a 25 euro, addebitato esclusivamente a titolo di penale²⁴ (e senza applicazione di IVA).

22. Secondo quanto dichiarato da Locauto, quest'ultima ha, in realtà, cautelativamente disapplicato l'addebito dell'onere per i clienti consumatori, a seguito dell'accertamento dell'Autorità a esito del procedimento CV/231²⁵, nelle more del ricorso presentato dinanzi al giudice amministrativo, sebbene l'ambito di applicazione delle previsioni contestate sia stato formalmente limitato ai soli titolari di partita IVA solo a partire dal 28 giugno 2024. Il Professionista ha specificato, però, che a causa di un errore materiale, in tale periodo la *fee* sarebbe stata comunque applicata a una parte di clienti che hanno commesso violazioni del CdS notificate al Professionista²⁶.

23. Secondo quanto rappresentato dalla Società²⁷, la gestione amministrativa delle pratiche connesse alle sanzioni elevate durante il periodo di noleggio è stata svolta in parte dal personale interno del *Team Customer Service* e in parte "esternalizzata" alla propria capogruppo, proprietaria delle vetture utilizzate dalla Società per il servizio di autonoleggio²⁸. In proposito Locauto ha dichiarato che le attività esternalizzate alla capogruppo consistono in:

- a) ricezione dei verbali emessi dalle autorità competenti;
- b) stampa verbali;
- c) inserimento dei dati contenuti nei verbali ricevuti in un foglio di calcolo;
- d) inserimento del foglio di calcolo nel sistema gestionale;
- e) abbinamento con il contratto di noleggio (RA);
- f) verifica dei dati del conducente e da inoltrare all'Ente accertatore;
- g) archiviazione del verbale;
- h) comunicazione all'Ente impositore dei dati del conducente;
- i) archivio comunicazioni;
- j) invio email al cliente per comunicazione verbale e incasso;
- k) emissione e invio fattura di cortesia;
- l) predisposizione e invio fattura elettronica al sistema Agenzia delle Entrate;
- m) registrazione contabile incasso e fattura;
- n) comunicazione di sollecito. Qualora non sia stato possibile procedere con l'addebito diretto sulla carta di credito fornita a garanzia;
- o) lavorazione cartelle esattoriali e ingiunzioni fiscali;
- p) attività di *Customer Service* al cliente.

24. Inoltre, il Professionista ha dichiarato²⁹ di sostenere oneri discendenti dalle suindicate attività di gestione delle multe, rientranti in tre categorie:

1. costi del personale amministrativo interno direttamente impiegato in attività di gestione delle sanzioni amministrative in esame; il professionista ha dichiarato che tali costi ammontano a [10.000 - 30.000] euro per l'anno 2023 e [10.000-30.000] euro per l'anno 2024³⁰;
2. costi rimborsati alla propria capogruppo, alla quale è affidato il servizio di gestione multe: Locauto dichiara di corrispondere alla *holding* un importo forfetario pari a 25 euro mensili per ogni vettura del proprio parco auto, asseritamente destinato in modo esclusivo alla copertura delle attività di gestione delle pratiche di rinotifica multe a essa affidata, per un totale di [1.000.000-10.000.000] euro per l'anno 2023 e [1.000.000-10.000.000] euro per l'anno 2024³¹;
3. spese legali e contributi unificati per i contenziosi relativi alle sanzioni amministrative, per i quali la società dichiara di aver sostenuto costi che ammontano a [100.000-150.000] euro per l'anno 2023 e [100.000-150.000] euro per l'anno 2024³².

III.4. La consultazione pubblica

25. Codacons e Adiconsum hanno sostenuto la natura vessatoria della *fee* contestata a Locauto, sopravvissuta alla modifica dell'articolo 196 del CdS e che a oggi non ha più nessuna *ratio* giustificatrice. Infatti, le due associazioni

²⁴ [Quindi non soggetta a IVA.]

²⁵ [Cfr. CV231 - Locauto - Spese gestione pratiche amministrative provvedimento n. 30176 del 24 maggio 2022, in Bollettino n. 22/2022.]

²⁶ [Il Professionista ha dichiarato di aver addebitato l'onere a: [500-1.000]* consumatori per il periodo settembre - dicembre 2022; [500-1.000] consumatori per l'anno 2023; [10.000-15.000] per l'anno 2024 (cfr. doc. 6 dell'indice del fascicolo; prot. 86898).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

²⁷ [Cfr. docc. 18 (prot. 20618), 19 (prot. 22999), 20 (prot. 23480) e 21 (prot. 25236) dell'indice del fascicolo.]

²⁸ [Cfr. doc. 18 dell'indice del fascicolo (prot. 20618).]

²⁹ [Cfr. comunicazione del 20 marzo 2024 (prot. 20618).]

³⁰ [1.000-10.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

³¹ [1.000.000-10.000.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

³² [10.000-30.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

ritengono che, a seguito della novella, l'unica attività rilevante a cui la società di autonoleggio è tenuta a seguito della notifica di un verbale per infrazioni stradali sia la comunicazione dei dati del cliente all'Autorità competente, che si inserisce nella gestione tipica svolta dal professionista.

Peraltro, la trasmissione dei dati del cliente all'Ente accertatore non è svolta a vantaggio del consumatore, bensì dell'Ente accertatore.

Adiconsum ha osservato, inoltre, che l'applicazione di un importo a titolo di penale non sia giustificato in mancanza di un danno diretto alla società di autonoleggio, dimostrabile quale conseguenza diretta della notifica di una sanzione amministrativa.

26. Di contro, Aniasa ha affermato la legittimità della *fee* in base all'opposta tesi secondo cui la gestione delle sanzioni amministrative connesse alle infrazioni stradali costituisce attività distinta da quella tipica del servizio di autonoleggio, poiché ulteriore e solo eventuale. Sul piano economico-industriale, la mole dei verbali sembrerebbe particolarmente elevata e complessa da gestire, in ragione delle varie modalità di notifica dei diversi Enti e dell'indisponibilità a ricevere le richieste di rinotifica al cliente mediante semplice comunicazione scritta.

Inoltre, gli Enti accertatori continuerebbero a indirizzare ai professionisti le richieste di pagamento dei verbali e delle conseguenti cartelle esattoriali, nonostante la modifica normativa in tema di responsabilità.

Infine, la *fee* contestata sarebbe in linea con gli *standard* contrattuali applicati a livello internazionale.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

27. Locauto ha rilevato che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento dell'Autorità n. 30176/2022 per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 18 dicembre 2024 ha sconfessato la vessatorietà di per sé dell'onere contestato, spostando la valutazione sul piano della congruità dell'importo richiesto a titolo di penale, che il Professionista reputa non manifestamente eccessivo in base alle attività dichiarate e ai costi addotti, sia con riguardo all'importo previsto nella clausola secondo la formulazione contestata in avvio, sia relativamente all'importo previsto nella clausola attualmente in vigore.

28. Peraltro, il Professionista ha evidenziato che, successivamente al provvedimento dell'Autorità n. 30176/2022 e fino al 28 giugno 2024, la clausola, sebbene formalmente ancora inserita nella documentazione contrattuale, non è stata applicata ai consumatori, salvo in un numero esiguo di casi, in virtù di un errore materiale.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

29. Locauto ha contestato che le attività correlate alla gestione delle sanzioni amministrative e i relativi costi sarebbero connaturati all'attività tipica della società, di organizzazione e fornitura del servizio di noleggio senza conducente, ritenendole solo eventuali, svolte in conseguenza della negligenza del consumatore locatario nella conduzione del veicolo noleggiato.

30. Ancora, Locauto ha eccepito che, nonostante la riforma dell'articolo 196 del CdS, la prassi degli Enti accertatori resta quella di investire la società di autonoleggio, esigendo il pagamento delle sanzioni amministrative da parte della stessa, ritenendo ancora sussistente il vincolo di responsabilità solidale tra il professionista e il cliente locatario in ipotesi come il mancato pagamento di pedaggi autostradali, oppure nei casi in cui le vetture utilizzate per l'espletamento dell'attività di autonoleggio non siano di proprietà del professionista, ma utilizzate da Locauto in forza di un contratto di *leasing* con società terze (c.d. *rent to rent*).

31. L'attività di trasmissione dei dati agli Enti accertatori ai fini della rinotifica non è posta in essere nell'interesse di Locauto, ma discenderebbe da un obbligo di legge e da un dovere di collaborazione con le pubbliche autorità, in ossequio all'articolo 1218 del codice civile.

32. Circa la qualificazione giuridica dell'onere contestato e le inerenti ricadute in punto di funzione giuridico-economica, Locauto ha ribadito che la *ratio* della penale non si limita al recupero dei costi sostenuti dalla società per l'attività di gestione delle sanzioni amministrative, ma si estende alla compensazione dei costi e dei rischi derivanti dalla negligenza del consumatore, nonché a indurre un maggior rispetto della normativa vigente in materia di circolazione stradale. Tale funzione di deterrenza a tutela del proprio patrimonio secondo Locauto, alla luce della citata sentenza del Consiglio di Stato del 18 dicembre 2024, è da considerarsi legittima fintanto che la penale non risulta manifestamente eccessiva. Per queste ragioni, Locauto ha recentemente reintrodotta la *fee* anche per i clienti consumatori, modulando il *quantum* della stessa in base ai costi sostenuti dalla società e all'ulteriore finalità di deterrenza.

33. Il Professionista ha evidenziato che l'importo attualmente applicato sarebbe in linea con quanto richiesto dagli stessi Enti accertatori che in fase di notifica di un verbale all'intestatario di un veicolo addebiterebbero spese di notifica degli atti comprese tra i 20 e i 40 euro.

34. In ordine alla proporzionalità della *fee*, la Società ha rilevato che gli Uffici avrebbero errato nel calcolare il costo unitario dell'attività di gestione delle sanzioni amministrative affidata alla propria capogruppo. Infatti, il costo complessivo di tale attività andrebbe parametrato al numero di verbali notificati al professionista e non a quello delle penali effettivamente addebitate ai consumatori.

35. Quanto all'addebito diretto della *fee* sulla carta di credito del cliente, Locauto ha sottolineato di agire a fronte della pre-autorizzazione di quest'ultimo, come da prassi del settore, la cui legittimità è già stata affermata in altri procedimenti.

36. Il Professionista ha contestato, poi, la durata dell'illecito identificata nella comunicazione di contestazione degli addebiti, ribadendo che nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 28 giugno 2024 l'applicazione della *fee* ai consumatori è stata sospesa, seppur contrattualmente prevista, e sarebbe stata effettuata solo occasionalmente e per mero errore.

VI. VALUTAZIONI

37. In via generale, giova osservare che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie contenuto negli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere negoziale che il livello di informazione, che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal Professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. Pertanto, il citato plesso normativo è finalizzato ad apprestare tutela alla parte generalmente dotata di minor forza contrattuale.

38. Nel particolare caso di specie, la clausola complessivamente descritta nella precedente sezione II del presente provvedimento risulta, in entrambe le formulazioni, vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati con riferimento alla clausola in esame, complessivamente considerata, sembrano permanere anche a fronte della sua interpretazione alla luce della lettura dell'intero contratto per adesione in cui è inserita.

39. Infatti, in caso di infrazione stradale - violazione del Codice della Strada e/o omesso pagamento di pedaggio/parcheggio - riconducibile a un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertata e notificata al professionista dall'Ente accertatore, la clausola in esame impone al cliente-consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il Professionista acquisisce mediante addebito diretto sulla carta di credito del cliente per la gestione amministrativa della (singola) "pratica" nella misura ivi indicata, dapprima pari a 20 euro e attualmente pari a 25 euro.

40. Detta *fee*, a prescindere dalla qualificazione giuridica di corrispettivo o penale, applicata in maniera automatica e generalizzata a fronte di una qualunque notifica di sanzione amministrativa per infrazioni stradali, risulta del tutto ingiustificata a fronte dell'attività di gestione che il professionista è chiamato a svolgere dalla normativa vigente, alla luce della mancata dimostrazione del danno subito dalla Società a seguito della notifica.

41. Come anticipato, infatti, dal 10 novembre 2021 è ordinariamente escluso il vincolo solidale delle imprese di autonoleggio al pagamento delle sanzioni per le infrazioni imputabili ai noleggianti e quindi, il locatore non è più tenuto in solido con il cliente-locatario al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate nel corso del periodo di noleggio, ma rimane onerato solamente della comunicazione all'Ente accertatore delle generalità del cliente, affinché il verbale dell'infrazione possa essere rinotificato a quest'ultimo e il professionista esonerato da ogni responsabilità.

42. Le osservazioni di Locauto in ordine al permanere della responsabilità solidale del noleggiante, in alcune ipotesi quale, ad esempio, il mancato pagamento di un pedaggio autostradale, risultano del tutto inconferenti. La formulazione della clausola oggetto del presente provvedimento, infatti, ricomprende in maniera indistinta e generalizzata tanto le fattispecie di infrazioni stradali a cui non si applica più il vincolo di responsabilità solidale tra società di autonoleggio e conducente/locatario, ai sensi dell'articolo 196 CdS, quanto le ipotesi - invero residuali - ancora interessate da detto vincolo: talché la circostanza che in determinati casi la novella legislativa lascerebbe sussistere una potenziale responsabilità sussidiaria dell'impresa di noleggio non può valere in alcun modo a giustificare la portata e l'applicazione indifferenziata della clausola *de qua*.

43. L'asserita prassi che vedrebbe gli Enti accertatori perseguire ancora le società di autonoleggio in assenza di un vincolo di solidarietà con il cliente locatario appare integrare una disfunzione di sistema non idonea a giustificare il ribaltamento sul consumatore dei costi che ne discendono. Le spese sostenute dai professionisti del settore per l'impugnativa di verbali e cartelle esattoriali in carenza di legittimazione passiva costituiscono un rischio di impresa, certamente suscettibile di concorrere alla determinazione del prezzo del servizio di autonoleggio, ma che non è in alcun caso riconducibile in via diretta e immediata all'ipotizzato inadempimento del consumatore, in quanto postulano l'adozione di un ulteriore comportamento *contra legem* - o quanto meno negligente - da parte di un altro soggetto giuridico, determinando una chiara interruzione del nesso eziologico.

44. In relazione alle citate ipotesi di *rent to rent*, si sottolinea che la *ratio* della deroga al principio di solidarietà di cui all'articolo 196, comma 1, del CdS per le fattispecie disciplinate dall'articolo 84 - locazione senza conducente -, appare quella di manlevare le società che svolgono servizio di locazione senza conducente, indipendentemente dal titolo di proprietà sul veicolo. Risulta, quindi, irrilevante la circostanza che le imprese di locazione siano o meno proprietarie delle vetture noleggiate: l'inciso "*in vece del proprietario*" non esclude le società operanti con vetture di proprietà di terzi, essendo il termine "proprietario" utilizzato attecnicamente. Del resto, lo stesso articolo 196, al primo capoverso del comma 1, equipara il proprietario all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Identica impostazione è presente in seno alla circolare 300/2018 del Ministero dell'Interno che assimila le imprese operanti con vetture proprie a quelle

operanti con vetture in *leasing*, sul presupposto che *"il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque da questa detenuto con l'esercizio di tutti i poteri del proprietario, in ragione della peculiare natura giuridica del leasing"*.

45. In altri termini, quindi, a fronte della notifica/comunicazione di una sanzione amministrativa, le uniche attività a cui attualmente il professionista è tenuto in base alla normativa vigente si sostanziano:

(i) nel reperimento dei dati anagrafici e identificativi del noleggiante a cui è imputabile l'infrazione oggetto della sanzione notificata, all'interno del proprio data-base clienti;

(ii) nel trasferimento dei predetti dati all'Ente/Soggetto accertatore al fine di consentire la corretta ri-notifica della sanzione.

46. Contrariamente a quanto sostenuto da Locauto, la comunicazione dei dati del cliente assolve principalmente alla funzione di fornire all'Ente accertatore i dati del locatario ai fini della rinotifica in un'ottica di leale collaborazione con l'Autorità amministrativa e, quindi, di conseguenza, a esonerare la società di autonoleggio dal vincolo di solidarietà con il conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione. Peraltro, il rispetto di tale onere risponde al normale canone di diligenza che può essere richiesta ai professionisti del settore.

È evidente, quindi, che tale attività sia svolta a favore dell'Ente accertatore nonché nell'interesse del professionista, e non a vantaggio diretto del consumatore.

47. Il lungo elenco di attività fornito dal Professionista - dal quale discendono i costi che giustificerebbero la *fee* - parcellizza strumentalmente le attività descritte³³ e contiene adempimenti non richiesti dalla normativa e certamente non svolti nell'interesse del consumatore³⁴.

48. Si consideri, infatti, che il cliente non beneficia in alcun modo della comunicazione del verbale di accertamento inviatogli dal professionista, non potendo procedere né al pagamento, né alla contestazione della contravvenzione in assenza della formale notifica dell'Ente accertatore. Allo stesso modo, buona parte delle attività dichiarate (solleciti di pagamento, emissioni di fattura, attività di *customer care* sulle modalità di pagamento della *fee*, chiarimenti in merito agli addebiti, storni delle *fee*, ecc.) nasce proprio dall'addebito della *fee* di cui si contesta la legittimità ed è del tutto estranea alla notifica della sanzione amministrativa in sé.

49. Come anche osservato dagli intervenienti alla consultazione pubblica, il trattamento dei dati dei clienti ai fini della trasmissione agli Enti accertatori - unico adempimento a cui il professionista è tenuto - è da ricomprendersi nella più generale attività di gestione dei dati svolta per l'espletamento del servizio di autonoleggio, ovvero l'attività tipica del professionista.

Lo svolgimento di tali attività per la gestione delle sanzioni amministrative non comporta cambiamenti dell'organizzazione aziendale, dal momento che il trattamento dei dati degli utilizzatori dei veicoli è indispensabile allo svolgimento dello stesso servizio di autonoleggio:

- a fini fiscali,

- a garanzia della società rispetto alle condotte assunte dai clienti durante il periodo di noleggio, dalle quali può discendere responsabilità civile, penale e amministrativa,

- quale adempimento rispondente al normale canone di diligenza professionale.

50. Pertanto, la raccolta e la comunicazione dei dati del cliente agli Enti accertatori e i costi connessi non giustificano l'addebito al cliente di un onere distinto e aggiuntivo rispetto al prezzo del servizio di autonoleggio. Inoltre, in base alle evidenze raccolte, attraverso l'addebito della *fee* il Professionista ribalta sul consumatore ulteriori costi relativi ad attività non necessarie e non correlate alla gestione delle sanzioni, in violazione del canone di buona fede che dovrebbe ispirare le parti in ogni momento del rapporto contrattuale.

51. Vale inoltre evidenziare che la *fee* in questione viene addebitata unilateralmente dal Professionista sulla carta di credito del consumatore locatario, a fronte della mera notifica del verbale alla società, ancor prima della rinotifica dell'Ente al cliente e senza nessuna certezza circa la legittimità della pretesa sanzionatoria.

52. Alla luce delle considerazioni svolte la clausola appare idonea a determinare *"a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"* a prescindere dal valore della *fee* addebitata.

53. Peraltro, anche procedendo *ad abundantiam* a un'analisi della proporzionalità dell'importo richiesto in relazione ai costi dichiarati dalla società, tale importo risulterebbe comunque non giustificato in base ai costi effettivamente imputabili alle attività direttamente connesse alla gestione delle sanzioni amministrative e correttamente documentati dalla società.

54. Infatti, i costi addizionali specifici, adeguatamente documentati dalla Parte, emergenti dalla notifica alla società delle sanzioni in oggetto, si limitano alle spese per il personale amministrativo interno di Locauto, impiegato in modo stabile nell'attività di gestione delle pratiche in esame, pari a circa [10.000-30.000] euro per l'anno 2023 e [10.000-30.000] euro per l'anno 2024³⁵.

³³ [Ad esempio, delle attività elencate dalla lettera a) alla f) sub paragrafo 23, possono essere considerate solo tre: ricezione dei verbali; abbinamento del contratto di noleggio, trasferimento dei dati presenti nel contratto all'Ente.]

³⁴ [In particolare, le voci di cui alle lettere j), k), l), m), n) e p) sub paragrafo 23]

³⁵ [1.000-10.000] euro per il periodo settembre - dicembre 2022.

Di contro, gli importi asseritamente corrisposti alla capogruppo per il medesimo servizio di gestione delle sanzioni amministrative non possono essere presi in considerazione, trattandosi di un trasferimento di somme infragruppo, il cui titolo, peraltro, non emerge dagli atti del presente procedimento. Inoltre, come anticipato, alcune delle attività asseritamente svolte dalla capogruppo a fronte della somma dichiarata duplicherebbero attività svolte dal personale interno di Locauto, mentre altre, appaiono ultronee rispetto a quanto necessario al trasferimento dei dati dei clienti ai fini della rinotifica (in particolare, le voci alle lettere j), k), l), m), n) e p) *sub* par. 23).

55. Tanto premesso, un'analisi di proporzionalità della *fee* può essere compiuta sulla base dei dati dichiarati dal Professionista e relativi al costo del personale amministrativo interno dedicato alle attività di gestione delle multe³⁶. Ciò determina un costo unitario di gestione di ogni pratica pari a circa [1-5] euro, che in relazione all'importo della *fee* contestato in avvio determina uno scarto percentuale particolarmente significativo indicativo della sproporzione fra il valore della *fee* e i costi sostenuti³⁷, che aumenta se si considera l'importo della *fee* attualmente previsto³⁸. L'importo della *fee* contestata appare pertanto manifestamente sproporzionato rispetto ai costi sopportati dal professionista per le attività direttamente correlate alla gestione delle sanzioni amministrative.

56. Per altro, già dalla stessa clausola complessivamente contestata all'atto di avvio del procedimento è possibile rilevare la sproporzione dell'onere oggetto di analisi. Infatti, dalla formulazione originariamente contestata si evince come la stessa società avesse autonomamente calcolato il costo di gestione della pratica, ovvero delle materiali attività necessarie al trasferimento dei dati del cliente all'Ente accertatore, quantificandoli in 5 euro più IVA, mentre il costo complessivamente addebitato al cliente superava i 20 euro (i predetti 5 euro più IVA quale corrispettivo del servizio di gestione, più ulteriori 15 euro a titolo di penale). Tale circostanza dimostra un'evidente sproporzione della *fee* rispetto ai costi, dal momento che l'importo definito dalla società corrisponde a uno scarto del [100-500]% rispetto ai costi di gestione determinati da Locauto, che aumenta al [500-1000]% rispetto al nuovo importo di 25 euro previsto dalla clausola oggi vigente.

57. Anche a voler concedere - come sostenuto dal Professionista - che nella determinazione dell'importo della penale il predisponente possa legittimamente perseguire uno scopo di deterrenza dell'inadempimento, tale finalità non potrebbe in alcun caso condurre a una quantificazione della penale manifestamente esorbitante e del tutto svincolata dal maggior esborso sostenuto dall'impresa per la gestione della notifica delle sanzioni amministrative. Né potrebbe ammettersi che le parti private - attraverso lo strumento contrattuale - possano sostituirsi o affiancarsi al legislatore, al fine di disincentivare ulteriormente comportamenti illeciti per i quali l'ordinamento giuridico già prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a presidio dell'interesse pubblico tutelato.

58. Infine, il *benchmark* proposto dalla parte e relativo agli oneri amministrativi addebitati dalle Autorità competenti in sede di notifica di sanzioni amministrative appare improprio. Invero, l'attività svolta da tali soggetti non è qualitativamente assimilabile a quella svolta dal professionista ai fini della comunicazione dei dati del cliente all'Ente accertatore.

59. Nel complesso, le argomentazioni addotte dalla parte risultano dunque insufficienti a fornire una giustificazione oggettiva della previsione generalizzata di una *fee*, in qualunque ipotesi di notifica di sanzioni amministrative per infrazioni connesse alla circolazione dei veicoli noleggiati, peraltro, di importo manifestamente eccessivo e ingiustificato rispetto al livello dei costi documentato dall'impresa.

60. Da tutto quanto premesso, discende che la previsione di un emolumento aggiuntivo - pari dapprima a 20 euro netti e attualmente a 25 euro netti, per ciascuna pratica amministrativa - peraltro addebitato in modo automatico sulla carta di credito del cliente - risulta del tutto ingiustificata e tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, in violazione dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

61. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, così come richiamato dall'articolo 37-*bis* del Codice del consumo, l'Autorità, con il provvedimento che accerta la violazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

62. Ai fini della quantificazione della sanzione si osserva che l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo si applica alle fattispecie di cui all'articolo 33 del medesimo codice a partire dal 1° febbraio 2022 e che le violazioni in esame sono risultate in essere già al 2 aprile 2023, data di entrata in vigore della novella al Codice del consumo di cui al D.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, applicandosi pertanto al caso di specie i limiti edituali da questo previsti.

63. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, ove appropriato, dei criteri indicati al comma 2-*ter* dell'articolo 37-*bis* e, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 37-*bis*, comma 2-*quater*, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della

³⁶ [Si prendono come base i costi dichiarati con riferimento all'ultimo anno di esercizio (2024).]

³⁷ [Pari a circa il [500-1.000]%.]

³⁸ [Pari a circa il [1.000-1.500]%.]

violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

64. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame: i) della dimensione economica del Professionista (i cui ricavi al 31 dicembre 2024 sono stati pari a 285.390.640 euro e dell'appartenenza al Gruppo di cui Locauto S.p.A. è la *holding*, il cui fatturato complessivo nel 2023³⁹ è stato pari a 260.632.999 euro); ii) dell'importo della *fee* contenuta nella clausola e dei ricavi specifici realizzati dal Professionista; iii) del carattere automatico dell'addebito in esame sulla carta di credito del cliente in base alla pre-autorizzazione richiesta dal Professionista all'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio; iv) dell'idoneità a incidere su un ampio numero di consumatori (potenzialmente tutti i clienti del professionista).

65. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la clausola complessivamente descritta *sub* paragrafo II, del presente provvedimento, tutt'ora prevista in seno alla documentazione contrattuale dedicata all'utenza, è stata adottata quantomeno a partire dal 1° settembre 2022 fino al 28 giugno 2024 e, a oggi, nuovamente in essere quantomeno a partire dal 5 giugno 2025. Tuttavia, si rileva che per il periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 28 giugno 2024 Locauto non ha applicato la *fee* ai clienti consumatori, a eccezione di un numero limitato di clienti, a fronte di un mero errore materiale.

66. Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Locauto nella misura di 400.000 euro.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), A1) e B1), del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 2, del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e di Locauto Rent S.p.A.;

RITENUTO congruo che la durata della predetta pubblicazione sia pari a dieci giorni consecutivi e che non sussistono particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola complessivamente descritta al punto II, *sub* lettere A), B), A1) e B1), del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo, e ne vieta l'utilizzo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) di irrogare alla società Locauto Rent S.p.A, in relazione alla violazione di cui al punto II lett. A), B), A1) e B1), una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro);

c) di comunicare all'Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a) nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

³⁹ [Ultimo bilancio pubblicato.]

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPONE

a) che la società Locauto Rent S.p.A pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-bis del Codice del consumo e dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per dieci giorni consecutivi nella *homepage* del sito <https://www.locauto-rent.com/it/> con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulle predette pagine del sito <https://www.locauto-rent.com/it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del parere stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CV262 - LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 31661

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 5 agosto 2025 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del consumo.

La Società Locauto Rent S.p.A.

La clausola oggetto di istruttoria, come contestata nel provvedimento di avvio del procedimento e come in seguito modificata dalla Parte, è contenuta nei documenti contrattuali denominati «Condizioni generali di noleggio» e «Condizioni particolari di Noleggio», predisposti unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e pubblicati sul sito internet aziendale <https://www.locauto-rent.com/it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista e i consumatori, la clausola di seguito trascritta, come verificata d'ufficio il 14 giugno 2024.

A) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE – «Il Cliente si obbliga a: [...] d) in caso di violazione del Codice della Strada o di altra sanzione amministrativa (incluso il mancato pagamento di pedaggi e/o parcheggi) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata al veicolo noleggiato e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi; il Cliente si obbliga inoltre a corrispondere al Locatore: - il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative, il cui importo è indicato nelle Condizioni Particolari di Noleggio; - la penale indicata nelle Condizioni Particolari di Noleggio; tale penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge. Il corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative e la penale non sono inclusivi dell'ammontare della sanzione e di ogni eventuale sua maggiorazione applicata dalle amministrazioni competenti».

B) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- **SERVIZI E ACCESSORI** - «Servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative 5,00 € a sanzione»;
- **PENALI** - «Penale ex articolo 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione): 15,00 €».

La clausola complessivamente contestata, nella formulazione di cui sopra, risulta essere stata introdotta nella documentazione contrattuale il 29 marzo 2024. In data 28 giugno 2024, a seguito di modifica della documentazione contrattuale, la portata delle previsioni è stata limitata ai soli clienti titolari di partita IVA.

Da ultimo la clausola è stata nuovamente modificata ed estesa anche ai clienti consumatori. Si riporta di seguito l'attuale formulazione delle previsioni, come verificata dalla Direzione in data 5 giugno 2025. Rileva comunque che la nuova formulazione della clausola non fa venir meno i contenuti di vessatorietà contestati all'atto dell'avvio del presente procedimento.

A1) CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO:

8. ULTERIORI OBBLIGHI PER IL CLIENTE – «Il Cliente si obbliga a: [...] d) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, dei pedaggi autostradali e degli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il periodo di noleggio e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale addebito di terzi, oltre alla penale prevista dalle Condizioni Particolari; tale penale persegue l'obiettivo di disincentivare la commissione di infrazioni e favorire il rispetto delle regole di circolazione stradale e la tutela del veicolo noleggiato, e non sostituisce la sanzione amministrativa, il costo del pedaggio e/o gli oneri di parcheggio che vengono richiesti al Cliente dagli enti impositori; le penale verrà rimborsata al Cliente dietro presentazione dell'avvenuto pagamento della contravvenzione, del pedaggio e/o del parcheggio, ovvero previa dimostrazione di avvenuto annullamento della sanzione o in ogni altra causa di non imputabilità prevista dalla legge ».

B1) CONDIZIONI PARTICOLARI DI NOLEGGIO:

- **PENALI** - «Penale ex articolo 8D Condizioni Generali di Noleggio (per singola violazione). 25,00 €».

Sulla base delle evidenze istruttorie, con il presente provvedimento si contesta la vessatorietà della clausola che prevede l'obbligo del contraente-locatario al pagamento di un importo forfetario (di seguito anche "fee") per la gestione di ciascuna pratica correlata ad una sanzione amministrativa relativa ad un'infrazione stradale, oppure di altri addebiti per mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio riconducibili al noleggiante, quale onere distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, come di seguito argomentato.

[OMISSIS]

il 23 luglio 2024 è stato avviato il presente procedimento CV/262 Locauto - Spese Gestione Pratiche Amministrative, nei confronti della società Locauto Rent S.p.A.

[OMISSIS]

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II, sub lettere A), B), A)1 e B1) del presente provvedimento è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritte al punto II, sub lettere A), B), A)1 e B1) del presente provvedimento è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, del Codice del consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]

L'Autorità ha disposto la pubblicazione del presente estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del Codice del consumo.

(Delibera adottata nell'adunanza del 5 agosto 2025 e disponibile sul sito www.agcm.it)